REGOLAMENTO (CE) N. 2017/97 DELLA COMMISSIONE

del 15 ottobre 1997

che modifica il regolamento (CE) n. 1237/95 relativo alle modalità di applicazione dello stabilizzatore delle rese utilizzate per il calcolo dei pagamenti compensativi previsti dal regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1422/97 [2], in particolare l'articolo 12,

considerando che, per evitare che complessi piani di regionalizzazione comportino rese reali sensibilmente superiori alle rese storiche, il regolamento (CEE) n. 1765/92 prevede l'adeguamento dei pagamenti compensativi nel corso della campagna successiva, proporzionalmente al superamento della resa storica risultante dai piani di regionalizzazione del 1993 oppure, nel caso dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, del piano del 1995;

considerando che il regolamento (CE) n. 1237/95 della Commissione [3], modificato dal regolamento (CE) n. 769/96 [4], precisa la procedura da seguire per la constatazione di tali superamenti e fissa in particolare le rese storiche di riferimento;

considerando che, facendo riscontro alla domanda presentata dalla Germania di poter stabilire una superficie di base nazionale ai fini dell'eventuale applicazione dell'articolo 2, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 1765/92, è necessario fissare anche una resa media storica a livello dello Stato membro; che è opportuno quindi adattare il regolamento (CE) n. 1237/95;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione congiunto per i cereali, i grassi e i foraggi essiccati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato del regolamento (CE) n. 1237/95, nella parte «Germania» è aggiunta una resa di «5,66 t/ha», accompagnata dalla seguente nota in calce: «in caso di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 1765/92».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dalla campagna 1997/1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

(1) GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12.
(2) GU L 196 del 24. 7. 1997, pag. 18.
(3) GU L 121 dell'1. 6. 1995, pag. 29.
(4) GU L 104 del 27. 4. 1996, pag. 12.